

***PEC per amministratori di società
obbligo di comunicazione al Registro Imprese***

Gentile Cliente,

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto un nuovo obbligo a carico delle società: gli amministratori e i liquidatori di imprese costituite in forma societaria dovranno dotarsi di un indirizzo PEC individuale da iscrivere nel Registro delle imprese.

A seguito di questa novità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha fornito i chiarimenti necessari per una corretta applicazione della norma, specificando i soggetti obbligati e le modalità operative.

Chi è tenuto all'adempimento

L'obbligo riguarda:

- Tutti gli **amministratori e liquidatori**, sia persone fisiche che giuridiche, che abbiano la responsabilità della gestione societaria con incarichi in **società di persone e di capitali**.
- Sono **escluse**: le società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola), i consorzi e le società consortili.

La norma fa espresso riferimento ai soggetti incaricati e non all'organo amministrativo nel suo complesso.

👉 In presenza di una **pluralità di amministratori**, ciascuno di essi dovrà disporre di un proprio **indirizzo PEC**, da comunicare singolarmente al Registro delle imprese.

Termini e modalità

- Le **società neo-costituite dal 1° gennaio 2025** devono indicare la PEC degli amministratori già in sede di iscrizione.
- Le società **già costituite prima di tale data** devono comunicare gli indirizzi PEC degli amministratori **entro il 30 giugno 2025**.

L'obbligo si applica anche per nuove nomine, rinnovo dell'amministratore o nomina del liquidatore, anche se avvengono prima del 30 giugno.

Ogni soggetto incaricato deve disporre di un **indirizzo PEC esclusivamente personale**: non è ammesso l'utilizzo della PEC della società per soddisfare questo obbligo.



Un amministratore con incarichi in più società potrà utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutti gli incarichi, oppure scegliere indirizzi differenti.

Sanzioni e conseguenze in caso di inadempimento

La mancata comunicazione comporta la **sospensione del procedimento di iscrizione** degli atti societari da parte della Camera di Commercio. L'impresa ha 30 giorni per regolarizzare, trascorsi i quali la domanda sarà respinta.

In assenza di una sanzione specifica, si applica l'art. 2630 c.c., che prevede una sanzione amministrativa **da 103 a 1.032 euro**, ridotta a un terzo se l'adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

Aspetti pratici

La comunicazione della sola PEC è **esente da bolli e diritti di segreteria**.

Se trasmessa insieme ad altri atti (es. nomina di un amministratore), restano **dovuti i diritti ordinari**.

Modalità operative dello Studio

Per agevolare l'adempimento, lo Studio curerà direttamente la predisposizione e l'invio della pratica, **previa ricezione dell'indirizzo PEC personale di ciascun amministratore o liquidatore**.

Vi invitiamo a trasmettere l'informazione **entro e non oltre il 30 aprile 2025**, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dalla normativa. Il costo della pratica sarà di 30 euro.

In alternativa, il Cliente può autonomamente predisporre e presentare la pratica accedendo al portale del Registro delle Imprese (www.impresainungiorno.gov.it) o utilizzando la piattaforma telematica della Camera di Commercio territorialmente competente.

Per eventuali chiarimenti o assistenza, restiamo come sempre a disposizione.

Cordiali saluti,

Bergamo, 09 aprile 2025

Studio Associato Salvi Giglio Alferi



Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288
Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it
C.F. e P.IVA: 02371470168

